



TROVA NORME
CONCORSI SALUTE &

TROVA NORME SALUTE

Numero Atti : 78792

Ultima Gazzetta Ufficiale del : 01 agosto 2024

Ultima Modifica : 02 agosto 2024



Dettaglio atto

STAMPA

Atto completo

ARTICOLI

Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome

Provvedimento 31 gennaio 2002

Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento di linee-guida per il trapianto renale da donatore vivente e da cadavere.

(G.U. Serie Generale , n. 144 del 21 giugno 2002)

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi secondo quanto disposto dall'art. 4 del medesimo decreto;

Visto l'art. 4, comma 1 del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che, in questa Conferenza, Governo, regioni e province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio di rispettive competenze per svolgere attivita' di interesse comune;

Vista la legge 1 aprile 1999, n. 91 del 1999 recante "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti";

Visto il documento di linee guida per il trapianto renale da donatore vivente e da cadavere, elaborate dal "Centro nazionale trapianti", trasmessa dal Ministro della salute con nota del 10 agosto 2001, con la richiesta di poter essere recepite con un accordo da sancire in questa Conferenza;

Considerato che, in sede tecnica Stato-regioni il 16 gennaio 2002, i rappresentanti regionali hanno dichiarato di condividere la proposta del Ministro della salute, proponendo che tutti i provvedimenti attuativi della richiamata legge n. 91 siano adottati con accordi Stato-regioni e che, nella stessa sede, si e' convenuto con i rappresentanti del Ministero della salute sull'individuazione dei principali obiettivi da raggiungere con l'accordo in questione;

Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2, del richiamato decreto legislativo;

Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini sottoindicati:

Considerato che, per i pazienti affetti da insufficienza renale terminale, costretti a sottoporsi alla dialisi per sopravvivere, il trapianto di rene rappresenta uno strumento necessario per migliorare le condizioni cliniche e la qualita' di vita;

Tenuto conto che, oltre all'assenza di controindicazioni cliniche, la possibilita' di effettuare il trapianto e' limitata dalla ridotta disponibilita' di organi e dalla necessita' di ottenere una compatibilita' biologica tra donatore e ricevente;

Considerato altresì che il numero dei trapianti effettuati in Italia per anno e' circa di 2.700 rispetto ad oltre 8.000 pazienti, che hanno richiesto di effettuare il trapianto e presentano criteri di idoneita' clinica e che e' pertanto indispensabile inserire il paziente che desidera essere trapiantato in una lista di attesa;

Tenuto conto che, nell'ambito dell'attivita' di trapianto da cadavere, le linee guida per la gestione delle liste di attesa e l'assegnazione degli organi rappresentano uno strumento indispensabile per garantire il rispetto dei principi cardine: sicurezza, qualita', trasparenza ed equita';

Il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano convengono quanto segue:

Sul documento di linee guida in oggetto, dedicate rispettivamente al trapianto renale da donatore cadavere ed al trapianto renale da donatore vivente, i cui temi fondamentali sono:

- 1) la responsabilita' del reperimento;
- 2) i criteri di offerta di scambio degli organi prelevati;
- 3) le composizione delle liste;

- 4) i criteri di assegnazione;
- 5) i principi di verifica e controllo;
- 6) i criteri di revisione.

Altresi' che le linee guida per il trapianto renale da donatore vivente sottolineano il carattere aggiuntivo e non sostitutivo del trapianto da donatore vivente rispetto al trapianto renale da donatore cadavere e forniscono elementi per garantire in questo tipo di attivita' il rispetto dei principi cardine sopracitati.

Le regioni e le province autonome si impegnano, con proprio provvedimento a recepire nei rispettivi territori, i contenuti del presente accordo.

© Ministero della Salute - Lungotevere Ripa 1, 00153 Roma Centralino 06.5994.1 a cura della Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali

attuarivi della legge 1 aprile 1999, n. 91, recante: "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti".

Sul documento di linee-guida per il trapianto renale da donatore vivente e da cadavere, trasmesso dal Ministro della salute il 10 agosto 2001, che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Roma, 31 gennaio 2002

Il presidente: La Loggia

Articoli:

1 [all. 1 - art. 1](#)